



studio di consulenza automobilistica

Formica Agenzia di Formica Mario

V.le Aldo Moro n. 69/25

70043 Monopoli (BA)

tel. 0809303177 fax 0809371525

✉ formica@sermetra.it

C.F. FRMMRA60L24F376C - P. Iva 01375500723

CCIAA Bari Iscriz. Rea n° 226190



FATTURA

DATA DOCUMENTO

10/11/2020

NUMERO ATTRIBUITO

202684

Pag. 1 di 1

Spett.le

SAFIYA CENTRO ANTIVIOLENZA E CENTRO DI
PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE DONNE
ASS

VIA DON L. STURZO, NC

70044 - POLIGNANO A MARE (BA)

C.F. 93311030725

P.I.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

(NATURA E QUALITA')

Q.TA

ANTICIP. ART. 15

DPR 633/72 N. 3

RIMBORSO SPESE

IVA INCLUSA

ESPOSTI E COMPET.

IVA INCLUSA

> **Pr.: 7836/2020**

> 306 REG.NE ATTO AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA PRESSO AGENZIA
ENTRATE DI BARI IN DATA 22/10/2020 NR. 7407/3
ASSOCIAZIONE SAFIYA CENTRO ANTIVIOLENZA E CENTRO
PROMOZIONALE SOCIALE E CULTURALE DELLE DONNE
• **Copia analogica (PDF) della fattura elettronica.**
• **L'originale è disponibile nella sua area riservata**
• **dell'Agenzia delle Entrate.**

1
1
1
1

36,00

PAGATO

TOTALI

36,00

Q. IVA

IMPONIBILE

IMPOSTA

2

29,51

6,49

AMENTO

OTAZIONI

ANTICIPAZIONI ART. 15

TOTALE

36,00

CAPARRA CONFIRMATORIA

TOTALE COMPLESSIVO

36,00



Verbale assemblea dell'Associazione "Safiya Centro Antiviolenza e Centro di promozione sociale e culturale delle Donne - Associazione di promozione sociale" (in sigla APS)" - 16/10/2020

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 19,00, su piattaforma Skype, per adeguamento alle disposizioni governative in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, si è riunita l'Assemblea delle socie dell'Associazione "Safiya Onlus Centro Antiviolenza Centro di promozione sociale e culturale delle donne", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Assume la presidenza dell'Assemblea Anna Montanaro, verbalizza la segretaria Maria L' Abbate.

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°12 socie su n°15 iscritte nel libro socie, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Preliminarmente la Presidente fa notare come questa convocazione per la variazione dello statuto dovrebbe avere, a norma dell'art. 14 del vecchio Statuto oggi vigente, la connotazione di assemblea straordinaria, che però si può svolgere con procedura semplificata, cioè con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, come prescritto dall'art.101, comma 2 del CTS, "al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea delle socie per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare la Presidente espone che:

- nella denominazione deve essere contenuta l'espressione Associazione di promozione sociale in sigla APS;
- l'ente non ha scopo di lucro;
- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione delle associate sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- occorre tenere il libro delle associate, il libro delle volontarie, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo (se eletto) e di altri eventuali organi associativi (se eletti).

STATUTO SOCIALE

dell'Associazione denominata **Safiya Centro Antiviolenza e Centro di promozione sociale e culturale delle Donne** - Associazione di promozione sociale" (in sigla APS)

Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. Con delibera di assemblea straordinaria del 16 ottobre 2020 l'Associazione **Safiya Centro Antiviolenza e Centro di promozione sociale e culturale delle Donne** - Associazione di promozione sociale" (in sigla APS) adegua il proprio statuto sociale alla forma giuridica di associazione di promozione sociale quale Ente del terzo settore in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione ha sede legale in Polignano a Mare (Ba) ed ha C.F. 93311030725.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "**Safiya Centro Antiviolenza e Centro di promozione sociale e culturale delle Donne** - Associazione di promozione sociale" (in sigla APS), più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: promuovere e gestire servizi, azioni, iniziative e spazi che forniscano sostegno alle donne che subiscono o hanno subito maltrattamenti e/o violenza;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione ritiene che la violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelata e affrontata, anche attraverso la costruzione di reti di relazioni in grado di sostenere concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza; conoscere e sapere come operare in un contesto relazionale caratterizzato dalla violenza è il primo passo per riconoscere che la violenza verso le donne è un problema sociale da affrontare per garantire la costruzione di una società in cui la libertà e la gioia di vivere siano la base dei rapporti che la fondano.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si fondano sulla Convenzione di Istanbul e sulla IV Conferenza Mondiale ONU svolta a Pechino del 1995 e riconosce che:

- la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
- la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconosce altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;
- le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;
- la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato
- I minori sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

L'Associazione coerentemente persegue le seguenti finalità:

- sensibilizzare e prevenire la violenza maschile alle donne in quanto "è un ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace e che contravviene all'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali";
- riconoscere valore al genere femminile;
- affermare la libertà e l'inviolabilità del corpo femminile;
- valorizzare le diversità di culture come risorsa fondamentale per uscire dalla violenza;
- salvaguardare i diritti messi in discussione dalla violenza;

- rispondere ai bisogni delle donne che hanno subito maltrattamenti e/o violenze in famiglia e nel sociale;
- contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- vigilare affinché "la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza";
- far emergere il fenomeno della violenza, mettendo in discussione stereotipi culturali stimolando una diversa consapevolezza tra le giovani generazioni;
- educare alla costruzione di una cultura delle Pari Opportunità.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di costituirsi parte civile nei processi, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo .

Art. 4. L'associazione, per fornire risposte al problema della violenza intra ed extra familiare, realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1- promozione, mediante la metodologia dell'accoglienza", di progetti di sostegno, condivisi tra volontarie, operatrici e donne in difficoltà per intraprendere percorsi di uscita da ogni forma di violenza e recuperare autonomia, consapevolezza, empowerment per ricostruire la propria vita;
- 2- supervisione, formazione qualificata e corsi di aggiornamento specifici rivolti alle operatrici e volontarie del Centro e/o rivolti alle operatrici e operatori delle organizzazioni similari presenti sul territorio per consolidare le competenze e svilupparne altre, condividere metodologie per promuovere e sedimentare la cultura di genere;
- 3- convegni, dibattiti, seminari e approfondimenti pubblici;
- 4- campagne di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole rivolte a studenti/esse e insegnanti;
- 5- promozione e partecipazione a tavoli istituzionali, al fine di esercitare anche un ruolo politico per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale;
- 6- interventi, all'interno dei presidi istituzionali pubblici, finalizzati alla prevenzione della violenza, alla protezione, al sostegno e alla realizzazione di percorsi tesi a garantire la qualità degli interventi;
- 7- elaborazione e divulgazione di progetti di ricerca e di studio sulle cause, le condizioni, gli effetti della violenza alle donne e ai loro figli/e, mediante la raccolta e l'elaborazione dei dati per monitorare l'andamento del fenomeno della violenza alle donne.
- 8- collegamenti con altre esperienze associative e di rete che praticano azioni e prassi comuni

a livello regionale (Rete dei Centri Antiviolenza e case rifugio), nazionale (DiRe, donne in rete contro la violenza), internazionale (Rete WAVE).

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Socie

Art. 7. Possono diventare socie dell'associazione tutte coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammesse come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socia deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione della socia è annotata nel libro socie.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessata specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socia entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri delle socie

Art. 10. Le socie hanno il diritto di essere informate su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere elette alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascuna socia ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi alla Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Esse hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni,

dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Le socie che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socia

Art. 11. La qualità di socia si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socia per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socia è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontarie

Art. 12. Sono volontarie le associate che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla beneficiaria.

Alla volontaria possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dalla volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le

quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è socia o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associata che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le socie che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurate contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le socie volontarie sono iscritte in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori/trici tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratrici

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, purché non volontarie, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al 5 per cento del numero delle associate.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea delle socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti le socie e ciascuna associata ha diritto a un voto se iscritto nel libro delle associate da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dalla Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti le socie, anche se sospese o escluse in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca delle consigliere, determinandone previamente il numero delle componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca delle componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità delle componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socia nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associata contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle associate, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altra aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero delle intervenute. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti delle associate e con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Art. 21 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dalla Segretaria dell'Assemblea e sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria stessa.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, elette dall'Assemblea.

Esso dura in carica tre anni e le sue componenti sono rieleggibili.

Tutti le componenti devono essere scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra le proprie associate, dagli enti associati.

Non può essere eletta consigliera, e se eletta decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita, o chi è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai

pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le consigliere entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuna di esse il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza delle consigliere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea delle socie.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti la presidente;
- elegge tra i propri componenti la vice presidente;
- elegge la tesoriera e la segretaria;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e

retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi socie;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socia.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, le nuove Consigliere scendono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La Presidente

Art. 26. La Presidente è la legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzata a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altre consigliere o socie con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalla Vice Presidente vicaria.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente la Presidente.

La Tesoriera

Art. 27. Alla Tesoriera spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Alla Tesoriera può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dalla Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

La Segretaria

Art. 28. Alla Segretaria spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro socie.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Alle componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Le componenti dell'Organo di controllo devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno delle componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea delle socie elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare una Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea delle socie può eleggere la Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di

contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative delle aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di una socia, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle associate;
- b) registro delle volontarie;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro socie, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea delle socie, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione delle socie per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate alla Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e alle dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra le socie ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente

devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle socie.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

